

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, in data 8 luglio 2021, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto, poi, anticipatamente.
- Di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente, nel controdedurre, eccepisce che:

- la controversia è stata instaurata sul presupposto errato che la cliente abbia sostenuto il costo del premio assicurativo a garanzia del finanziamento.

- Il finanziamento era assistito da polizza assicurativa obbligatoria (cfr. art. 1 DPR 180/1950) a copertura del rischio premorienza del mutuatario.
- Il relativo premio unico è stato integralmente sostenuto dalla resistente.
- Conseguentemente, come previsto dal contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente non ha diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduta.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'agosto 2025, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento pare circostanza incontestata tra le parti.

Il Collegio nel merito osserva che nel contratto di finanziamento allegato in atti, in relazione alle Assicurazioni, è riportata l'affermazione secondo cui il Mutuatario prende atto che il Finanziatore ha sottoscritto con una compagnia assicurativa di proprio gradimento, provvedendo al pagamento del relativo premio di una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Mutuatario.

Dalla documentazione versata in atti, l'intermediario ha rivestito la veste di contraente e beneficiario della polizza assicurativa in argomento e non risultano addebiti a tale titolo a carico della cliente. Inoltre, la ricorrente non produce l'eventuale contratto assicurativo stipulato con una compagnia liberamente scelta sul mercato, né altra documentazione da cui possa evincersi di aver provveduto personalmente al pagamento del relativo premio.

Il Collegio ritiene che la pretesa concernente il ristoro del premio assicurativo sia infondata, in quanto non risulta che l'intermediario abbia addebitato costi a tale titolo, avendone questi sopportato integralmente il costo in qualità di contraente e di beneficiario della polizza.

Inoltre, si deve ribadire che, per costante orientamento dell'Arbitro, "il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel *petitum* (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella *causa petendi* (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa (cfr., Collegio di coordinamento, decisione n. 10929/16). In caso contrario verrebbe attribuita – del tutto erroneamente – al Collegio la possibilità di svolgere un'attività di natura consulenziale (perché non supportata da evidenze documentali o rispetto alla quale il ricorrente non esplicita i calcoli effettuati), volta ad ottenere la verifica della correttezza di conteggi o la loro

rielaborazione, dal momento che l'ABF è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o a rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE